

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DALLE SENATRICI DONNO, FATTORI, LEZZI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione 14^a del Senato,

esaminato, per le parti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (AG 158);

considerato che:

in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame abroga la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni, in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare;

come rilevato dalla relatrice, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, "per quanto possibile (...) dovrebbero prendere in considerazione (...) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa";

con riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai "posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori";

come rilevato dalla relatrice, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i "datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori";

in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base alla quale i "lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato" (tali informazioni - sempre secondo la norma citata - "possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera");

come rilevato dalla relatrice, tali modifiche appaiono fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.